



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

### **PARTI SPECIALI**

- Parte Speciale 1: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale 2: Reati Societari e Reati di market abuse
- Parte Speciale 3: Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Parte Speciale 4: Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite
- Parte Speciale 5: Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Delitti contro l'industria e il commercio. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale 6: Delitti informatici e trattamento illecito dati
- Parte Speciale 7: Delitti di criminalità organizzata
- Parte Speciale 8: Reati ambientali
- Parte speciale 9: Corruzione tra Privati
- Parte Speciale 10: Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Parte Speciale 11: Reati Tributari

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -1-**

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

## INDICE

### PARTE SPECIALE -1-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | LE FATTI SPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1.....  | 4 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 6 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....  | 8 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 8 |

## 1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **Officina Stellare s.p.a.** ("Società") i seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui — mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute — si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 e all'art. 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra

utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.
- Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art. 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -1-**

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Sul punto si segnala che tra i clienti di Officina Stellare vi sono anche soggetti pubblici quali Enti locali territoriali, Governi ed Enti governativi, Università, Enti di ricerca, ecc..

I poteri di partecipare a gare e di stipulare contratti, e/o le relative deleghe all'interno del CdA, sono disciplinati dallo Statuto societario e dai verbali di CdA, con particolare riferimento a quello del 15.5.2019 e seguenti.

Gli apparati ottici prodotti dall'azienda solo in rarissimi casi possono essere considerati "dual use" (ossia potenzialmente ad uso civile e anche militare); in ogni caso, quando la commessa riguarda prodotti astrattamente rilevanti ai fini della legge 185/1990, la Società osserva tutte le prescrizioni di cui alla predetta normativa, seguendo una procedura interna, richiamata dal presente Modello e da ritenersi parte integrante dello stesso.

La Società ha ottenuto la licenza ex art. 28 TULPS e risulta iscritta nel registro nazionale delle imprese di cui alla legge 185/1990.

Per l'accesso a contributi specifici del settore aerospaziale Officina Stellare si avvale della consulenza di società specializzate.

## **2.1 Processi sensibili**

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili nel contesto aziendale/societario di Officina Stellare, sono i seguenti:

- la partecipazione a trattative private e alle gare ad evidenza pubblica indette dalle P.A. e l'utilizzo di software eventualmente messi a disposizione dalle PA per la partecipazione al bando;
- la procedura per l'ottenimento delle autorizzazioni ex l. 185/1990;
- la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti con soggetti pubblici per la richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. Il successivo impiego e la gestione dei contributi e finanziamenti ottenuti;
- la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i funzionari della PA in occasione di visite ispettive (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica ecc.);
- la gestione dei rapporti con la Consob e con le altre Autorità di Vigilanza;
- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- gestione dei rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti in materia, sanitaria, fiscale di sicurezza pubblica, etc.

Oltre ai sopra indicati processi sensibili che prevedono un contatto diretto con la PA, vengono ritenuti potenzialmente a rischio di commissione e/o agevolazione dei reati contenuti nella presente parte speciale anche i seguenti processi:

- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" in favore di dipendenti;
- approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
- gestione dei rapporti con i dealer;
- gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;
- gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- gestione e concessione di omaggi, liberalità, sponsorizzazione (sotto qualsiasi forma a qualsivoglia soggetto).

## **2.2. Destinatari**

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di

prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tra questi assumono particolare rilievo il C.d.A. e i consiglieri delegati, i sales manager, i dealers (ossia i soggetti con mandato di promuovere prodotti della Società) e i consulenti esterni.

### **2.3 Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi di comportamento e le procedure che gli operatori (organi sociali, dipendenti e collaboratori e fornitori) della Società sono chiamati ad osservare ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale e ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società, in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

La Società e i suddetti soggetti devono intrattenere rapporti con la P.A. nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio dei principi di cui al Codice Etico, gestendo i contatti con gli Enti Pubblici con correttezza e trasparenza. È fatto, inoltre, divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Le elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri sono, sempre ed in ogni caso, vietate. Inoltre, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nella Procedura rapporti con la PA e nelle ulteriori procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare o promettere dazioni di denaro o altri beni o utilità o benefici - sia diretti che indiretti - a qualsiasi soggetto riferibile alla PA (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un consulente) per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- b) effettuare atti di cortesia, di ospitalità, sponsorizzazioni, consulenze, promesse di assunzioni o altre forme di contribuzioni o vantaggi laddove finalizzati ad influenzare - direttamente o indirettamente - le scelte della P.A. e di soggetti equiparabili;
- c) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- d) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- e) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- f) assegnare incarichi (di consulenza, agenzia ecc) o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione. Allo stesso modo, nei rapporti con tali soggetti, è vietato riconoscere compensi che non trovino giustificazione nelle prassi vigenti nel settore;
- g) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi o MBO per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;



- h) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici messi a disposizione dalla PA.

### **3.1 Contributi ad enti ed organizzazioni pubbliche**

È vietato fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tali casi il contributo deve essere, comunque, stanziato dal C.d.A. e l'atto di stanziamento deve essere trasmesso all'OdV preventivamente rispetto alla sua esecuzione.

### **3.2 Documentazione dei rapporti con la PA**

Chiunque abbia incontri o rapporti con la P.A. deve stilare un report, annotando data, nominativo e funzione del soggetto contattato, modalità dell'incontro o del contatto. Dette informazioni dovranno essere conservate assieme ad ogni comunicazione scritta (cartacea o telematica) intercorrente con i soggetti appartenenti alla PA.

Chiunque abbia avuto rapporti con la PA dovrà conservare il report e metterlo a disposizione del proprio responsabile (c.d. responsabile di funzione), il quale dovrà trasmettere annualmente all'OdV tali report; laddove venga individuata qualsivoglia eventuale anomalia nel corso del contatto con la PA, dovrà essere data immediata segnalazione all'OdV.

### **3.3. Richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni pubbliche**

È necessario predisporre un report per ciascuna richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, annotando gli estremi della richiesta, lo stato di avanzamento della stessa, il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della richiesta.

Detto report deve essere custodito in un fascicolo che contenga tutta la documentazione concernente la richiesta (bando, certificazioni, dichiarazioni ecc.). Detto fascicolo dovrà essere esibito all'OdV alla prima ispezione utile; inoltre, il responsabile di funzione dovrà trasmettere annualmente all'OdV tali report; laddove, però, venga individuata qualsivoglia eventuale anomalia, la segnalazione all'OdV dovrà essere data immediatamente.

### **3.4. Gestione e spendita contributi**

Come evidenziato nel punto 3 lett e), i contributi ricevuti da organismi pubblici (nazionali, comunitari o internazionali) devono essere impiegati solamente per gli scopi per i quali sono stati erogati.

Ciò deve essere documentato da una nota informativa da inserirsi nel fascicolo costituito in fase di richiesta, contenente la rendicontazione dell'impiego dei contributi, il permanere delle condizioni previste per la concessione, le generalità dei soggetti coinvolti nella richiesta e nell'impiego dei contributi.

Detta nota informativa dovrà essere trasmessa all'OdV annualmente, salvo che individuata qualsivoglia eventuale anomalia, in tal caso la segnalazione all'OdV dovrà essere effettuata immediatamente.

### **3.5. Ispezioni, accessi, controlli e richieste**

In caso di ispezioni, accessi e/o controlli da parte di soggetti pubblici è fatto obbligo di avvisare e attendere il responsabile dell'area coinvolta ovvero, qualora non disponibile, uno degli amministratori delegati.

Bisognerà richiedere ai pubblici ufficiali di formalizzare per iscritto eventuali richieste verbali e, al termine dell'ispezione, il rilascio di copia del rapporto d'intervento.

Il responsabile di funzione (o l'amministratore delegato) dovrà redigere report contenente data e motivo dell'accesso, soggetti presenti e generalità dell'intervenuto, descrizione delle attività svolte ed eventuali segnalazioni.

Detto report dovrà essere trasmesso all'OdV immediatamente (oltre che annualmente) e conservato agli atti della

Società, salvo che individuata qualsivoglia eventuale anomalia, in tal caso la segnalazione all'OdV dovrà essere effettuata immediatamente. Parimenti dovrà essere comunicata all'OdV qualsivoglia richiesta scritta (di documenti o informazioni esulanti l'ordinaria amministrazione) pervenuta alla Società da parte di soggetti pubblici.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state e/o verranno formalizzate e implementate specifiche procedure ed, in particolare:

- a. Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b. Procedura gestione trattative e commesse ex l. 185/1990;
- c. Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni;
- d. Procedura selezione, assunzione, la progressione di carriera e la gestione del personale;
- e. Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali).

#### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'OdV sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -2-**

Reati Societari e Reati di market abuse

## INDICE

### PARTE SPECIALE -2-

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25 TER E ART. 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/2001) .....   | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTESPECIALE- 2 - ..... | 5 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....   | 6 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....   | 7 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. ....  | 8 |

## 1. Le fattispecie dei reati societari e di market abuse (art. 25 ter e art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di market abuse.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2622 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari quotati, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I rei sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività

lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

*Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato rubricato all'art. 25-ter comma 1, lettera b) anche la nuova fattispecie di "corruzione tra privati", di cui all'articolo 2635 c.c. (così come novellato dalla medesima legge n. 190/2012). Si rimanda, per tale specifica fattispecie, alla Parte Speciale 9.*

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -2-**

I reati previsti dall'art 25 ter e dell'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la Società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
- la gestione della tesoreria;
- la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari, in particolare:
  - la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o al pubblico e la gestione dei rapporti con le stesse;
  - la gestione e comunicazione di dati/notizie/strategie della società verso l'esterno;
  - la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la gestione dei rapporti con il Nomad e con le altre Autorità di Vigilanza;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;
- la gestione delle operazioni straordinarie;
- la gestione delle operazioni con parti correlate.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il

verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- c) garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- d) assicurarsi che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di supporto in modo da consentire la ricostruzione accurata dell'operazione;
- e) assicurare il rispetto dei principi contabili adottati e la tracciabilità nelle scritture di chiusura, assestamento e rettifica e le poste estimative/valutative;
- f) assicurare la corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto, cessione / dismissione di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e relative plusvalenze o svalutazioni;
- g) applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
- h) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- i) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- j) assicurare che i rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza siano gestiti esclusivamente dai soggetti dotati di idonei poteri;
- k) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti di Autorità di



Vigilanza – siano esse previste dalla legge o richieste dall’Autorità stessa - evitando ogni comportamento che possa risultare di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;

- l) dare notizia, da parte di ogni Amministratore, agli altri amministratori e al collegio sindacale di situazioni di conflitto di interessi relative a una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
- m) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- n) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi alla Società e indebite divulgazioni;
- o) non comunicare ad altri, se non per motivi d’ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di cui si viene a conoscenza;
- p) far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate, in occasione del conferimento dell’incarico, un impegno di riservatezza;
- q) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni esenti IVA, gestione degli omaggi, capitalizzazione di cespiti e diritti pluriennali e relativi ammortamenti, dismissione di cespiti e diritti pluriennali, valorizzazione del magazzino, gestione dei fondi svalutazione e rischi, etc).

#### 4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto:

- la gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- la gestione degli adempimenti informativi in materia di internal dealing;
- le comunicazioni obbligatorie al Nomad;
- la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate;
- la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni.

La Società intende anche adottare, in aggiunta a quanto già esistente ed attuato, ulteriori procedure dirette a rafforzare e disciplinare:

- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell’informativa contabile verso la controllante;
- la gestione delle vendite (prodotti standard e personalizzati);
- gli investimenti;
- l’approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la gestione dei magazzini e dei cespiti;
- la gestione della tesoreria;

- il divieto di “upstreaming” finanziario e, in genere, di erogazione di finanziamenti a favore di soci, amministratori o altre Parti Correlate, fatta eccezione – se ed in quanto consentiti dalla legge e fatta salva l’osservanza per le disposizioni inderogabili – per le anticipazioni ex art. 2120 c.c. ed eventuali anticipi finanziari a brevissimo termine in favore dei dipendenti.
- la revisione anche infra-annuale delle condizioni di fornitura più significative o a carattere continuativo / periodico, anche mediante richieste di quotazione dei servizi più frequenti o di particolare rilevanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

## **5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza**

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

## **PARTE SPECIALE -3-**

Omicidio colposo e lesioni personali colpose  
commessi con violazione delle norme  
antifortunistiche e di tutela dell'igiene e della  
salute sul lavoro

## INDICE

### PARTE SPECIALE -3-

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).....              | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -3..... | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....   | 5 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....   | 6 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....  | 7 |

## **1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)**

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D. Lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche. Dopo l'articolo 25 sexies il Legislatore ha infatti ritenuto di inserire l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Officina Stellare i seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La condotta punita dalla presente fattispecie di reato si concretizza in quei comportamenti che, violando le norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, cagionano il decesso di una persona.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -3-**

Rispetto alla presente parte speciale, assumono fondamentale rilievo le norme dettate dal D. Lgs 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – c.d. TUS o TUSL), tra cui anche l'art. 30 del predetto TUS, e il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e relativi allegati.

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come principali destinatari il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano - a diverso titolo, secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate - principalmente, i soggetti in questione.

Officina Stellare è un'azienda che si occupa principalmente di progettazione e produzione di strumentazione opto-

meccanica per applicazioni professionali. Progetta e produce, principalmente, telescopi ground-based e space-based innovativi e altamente tecnologici.

Nella sede di Sarcedo si realizza la progettazione ottica e meccanica, l'integrazione di strumenti, il controllo di qualità e la metrologia. Nell'unità locale di Occhiobello (RO) vengono svolte le attività di produzione dei componenti ottici che saranno poi utilizzati nei prodotti della Società. Ai fini della produzione di tali componenti ottici la Società si affida a dipendenti altamente qualificati.

A breve tutta la produzione sarà trasferita presso lo stabilimento di Sarcedo.

Tutto lo stabilimento di Sarcedo è costruito su strutture portanti di cemento armato; i vari reparti sono divisi tra loro da opere murarie continue e porte tagliafuoco. I reparti produttivi si sviluppano tutti in un unico piano (piano terra), ma sono stati realizzati dei soppalchi con struttura metallica, principalmente utilizzati per il ricovero di materiale/magazzino.

Di norma il telescopio viene ri-assemblato in loco dal Cliente, coadiuvato dai tecnici di Officina Stellare.

La Società si avvale di una quarantina di dipendenti e collaboratori stabili, la maggior parte dei quali svolge attività di ufficio (tecnico, amministrativo, commerciale).

I lavoratori possono trovarsi sia all'interno delle aree di loro pertinenza che all'esterno presso clienti/fornitori/altro. All'interno dell'azienda sono state individuate le seguenti mansioni: ufficio tecnico, progettazioni ottiche, commerciali, ufficio amministrativo, addetto al montaggio, addetto alle produzioni ottiche.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies, i principali processi sensibili nel contesto aziendale/ societario di Officina Stellare, sono i seguenti:

- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro sia nella sede principale di Sarcedo, sia nell'Unità produttiva di Occhiobello;
- tra gli adempimenti in materia di salute e sicurezza, ruolo fondamentale assume il processo di analisi e valutazione dei rischi: l'individuazione dei soggetti che se ne occupano, l'aggiornamento e la divulgazione del contenuto del DVR;
- ruolo altrettanto fondamentale assume il processo di formazione e addestramento di lavoratori e operatori: l'individuazione dei soggetti responsabili, lo scadenziario, la tracciabilità del processo;
- verifica e controllo in ordine al rispetto da parte dei lavoratori, nelle attività di produzione dei componenti ottici e di montaggio dei prodotti, di tutte le norme aziendali e di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il processo di gestione degli impianti e delle attrezzature e della loro manutenzione: l'individuazione dei soggetti responsabili, la scelta dei fornitori, la gestione dello scadenziario, le verifiche sullo svolgimento;
- il processo di gestione degli appalti, l'individuazione dei soggetti responsabili, la cooperazione e il coordinamento, i controlli, la redazione (laddove prevista) del DUVRI e, nei cantieri mobili, la redazione del POS e del PSC;
- la gestione dei DPI;
- la gestione delle emergenze;
- la prevenzione e gestione degli incendi;
- la sorveglianza sanitaria.

A tal fine in Officina Stellare, dapprima con verbale di riunione di CDA del 15.05.2019, e poi con verbale del 12.03.2020 sono stati conferiti i poteri in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro all'amministratore Giovanni Dal Lago, il quale è stato nominato datore di lavoro a titolo originario ex art 2 D. Lgs 81/2008.

Sono stati, altresì nominati l'RSPP, i preposti ex art 2 co.1 D. Lgs 81/2008, il medico competente. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), istituito ex D.Lgs 81/2008, coinvolge il datore di lavoro, il medico competente, l'RSPP e il personale addestrato (addetti alla prevenzione incendi, addetti al primo soccorso, preposti, ecc). In Officina Stellare il SPP assume un ruolo fondamentale nel progettare, applicare e ri-valutare le procedure che consentono di operare in sicurezza.

E' stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe; verrà, inoltre implementato un organigramma aziendale sulla sicurezza.

E' stato, poi, predisposto il Documento di valutazione dei rischi che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

L'azienda provvede regolarmente alla tenuta del registro infortuni ai sensi della vigente normativa.

Le attività della Società non rientrano tra quelle soggette al controllo da parte dei VVF.

Officina Stellare, in ogni caso, provvede al controllo periodico e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature; la Società si è dotata di una procedura scritta per la manutenzione e, in apposite schede, vengono anche registrati tutti gli eventi significativi nella "vita della macchina". E' stato, anche, stipulato un contratto di manutenzione degli estintori con una ditta esterna specializzata nel settore.

La Società si è dotata, altresì, di un manuale per la gestione delle emergenze in cui sono descritte le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione e le modalità di richiesta di soccorsi esterni.

La Società si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori al fine di dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione. L'azienda si è dotata di un registro in cui viene scadenziata la formazione di tutti gli operatori e nel quale vengono annotate le attività formative svolte.

Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti/aziende esterne; questi vengono scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

### **3. Principi generali di comportamento**

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici a Officina Stellare in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti al primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire (o collaborare per garantire):

- a) la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) la valutazione e disamina continua dei rischi, l'aggiornamento e la divulgazione del contenuto del DVR;
- c) la fornitura di un adeguato livello di informazione/formazione a tutti i dipendenti, fornitori, appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da Officina Stellare e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società. Nella formazione assume particolare importanza la tenuta di uno scadenziario e un costante flusso informativo verso l'OdV;
- d) la fornitura a tutti gli addetti degli idonei DPI, fornendo altresì l'idonea informazione sul loro corretto utilizzo e vigilando sull'effettivo impiego degli stessi;
- e) la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze;

- f) la costante ed idonea manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali, la scelta dei fornitori, la gestione dello scadenziario, le verifiche sullo svolgimento;
- g) la gestione degli appalti, la redazione (laddove prevista) del DUVRI e, nei cantieri mobili, la redazione del POS e del PSC, i controlli e il flusso informativo verso l'OdV;
- h) la gestione delle emergenze, la prevenzione e gestione degli incendi anche mediante la valutazione del relativo rischio, la definizione delle risorse umane e delle dotazioni da utilizzare, la definizione delle procedure d'intervento, la formazione;
- i) informazione ed addestramento degli operatori ecc.;
- j) la verifica dell'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- k) la sorveglianza sanitaria mediante la valutazione d'idoneità (preventiva, periodica e "ad evento") dei lavoratori alle mansioni, i controlli sanitari periodici, i sopralluoghi negli ambienti di lavoro, la valutazione delle informazioni mediche ed epidemiologiche raccolte sui lavoratori ed il loro utilizzo per incidere sui fattori di rischio, la relazione sanitaria annuale ecc.;
- l) l'espletamento delle riunioni periodiche per la sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- m) verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e all'OdV secondo le procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio i c.d. "quasi incidenti"), gli infortuni (indipendentemente dalla loro gravità) e la violazioni delle procedure aziendali.

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

- n) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- o) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione dei principi di comportamento sopra indicati ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate o verranno implementate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, che dovranno essere considerate parte integrante del Modello; in particolare:

- Documento di Valutazione dei rischi;
- Politica aziendale per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza;
- Registro degli infortuni;
- Manuale per la gestione delle emergenze e per l'evacuazione dei locali;
- Procedura per la formazione del personale e registrazione degli interventi formativi;
- La procedura per la manutenzione degli strumenti e per la calibrazione degli strumenti di misura;
- La scheda vita del macchinario.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello ed, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio sono tenuti a tenere un comportamento corretto e conforme a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico e dalle procedure e norme aziendali sopra



richiamate.

## **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente i controlli (anche quelli a campione), previsti dalla Parte Generale del Modello, sulle attività connesse ai sopra indicati Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la costante formazione del personale, la costante manutenzione dei macchinari, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

## **PARTE SPECIALE -4-**

Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed  
impiego di utilità illecite

## INDICE

### PARTE SPECIALE -4-

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | LE FATTISPECIE DEI REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2.  | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -4.....                                  | 3 |
| 3.  | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 4 |
| 3.1 | INDICATORI DI ANOMALIA.....   | 5 |
| 4.  | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....   | 6 |
| 5.  | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 7 |

## **1. Le fattispecie dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)**

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Officina Stellare.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Officina Stellare i seguenti reati di cui all'art. 25-octies:

### Art. 648 c.p. "Ricettazione"

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve ed occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

### Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio"

Al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### Art. 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

Tale norma dispone che al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., commette il reato di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

### Art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio"

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 4-**

Gli esponenti aziendali di Officina Stellare, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere i sopra-citati reati di (i) Ricettazione (art. 648 c. p.); (ii) Riciclaggio (art. 648-bis c. p.); (iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

L'attività di Officina Stellare nel corso degli ultimi anni si è rapidamente e notevolmente ampliata ed è stata caratterizzata da un notevole sviluppo in Italia e all'estero. Ad oggi la Società intrattiene relazioni commerciali con numerosi soggetti stranieri e genera la maggior parte dei propri ricavi in Nord America, Sud America ed Asia, dipendendo in maniera significativa dalle condizioni politiche, sociali ed economiche di tali aree geografiche.

Per la distribuzione dei suoi strumenti "da catalogo", Officina Stellare si avvale di intermediari commerciali. In particolare, la vendita di prodotti opera principalmente su commessa, ossia su base di specifici incarichi affidati dai Clienti. In termini di distribuzione la Società opera attraverso l'uso di canali diretti (produttore-cliente), garantendosi il pieno controllo del processo, oppure attraverso una rete di dealers. Tale rete è composta da oltre 30 dealers presenti in tutti i principali paesi del mondo.

Tutti gli incassi/pagamenti/rimborsi spese/spese di rappresentanza vengono gestiti dall'amministrazione, così come la contabilità e gli adempimenti fiscali. Il tutto sotto la supervisione dell'Amministratore delegato, il quale ha il potere di porre in essere tutti gli atti, adempimenti e rapporti in relazione alla corretta tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri sociali della Società. I poteri di partecipare e sottoscrivere ogni contratto o atto, anche relativo a gare nazionali ed internazionali, sono disciplinati dallo Statuto societario, integrato ed attuato dai verbali

di CdA, con particolare riferimento a quello del 15.05.2019. Lo stesso vale per i poteri di richiedere, perfezionare e trattare finanziamenti e affidamenti bancari.

#### Processi sensibili

Con riferimento ai suddetti reati, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti), la gestione degli incassi di denaro contante e delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte (si rimanda in particolare, a quanto previsto nella Parte Speciale 2 – '*Reati Societari*' e nella Parte Speciale 11 "*Reati tributari*");
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti e dei finanziamenti;
- la gestione dei rapporti con dealers e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la concessione di liberalità e omaggi.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti iviconsiderati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

Officina Stellare ha predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico adottato dalla Società, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi di comportamento di seguito elencati.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- a) trasferimenti od utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- b) trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- c) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;

- d) apertura e/o detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- e) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- f) effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte e di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.
- g) disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali liste di paesi non collaborativi (black list), senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- h) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- i) instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- j) acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- k) simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di trasferire denaro o alterare ingiustificatamente la situazione economico-patrimoniale della Società;
- l) progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale).

### 3.1 Indicatori di anomalia

Officina Stellare richiede agli esponenti aziendali di segnalare prontamente eventuali situazioni di potenziale anomalia che dovessero ravvisare in talune operazioni negoziali con controparti o in transazioni finanziarie.

Se non adeguatamente motivate e giustificate, tali situazioni sono da considerarsi preclusive del perfezionamento di un rapporto finanziario/commerciale con Officina Stellare, in linea con i divieti sopra esposti.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono considerati "indicatori di anomalia", i seguenti:

- 1) Indicatori di anomalia relativi a comportamenti della controparte:
  - la controparte si mostra riluttante a fornire informazioni circa l'identità dei propri rappresentanti, le proprie sedi, o sugli intestatari o la localizzazione dei conti bancari che intende utilizzare per l'operazione con Officina Stellare;
  - emerge che la controparte abbia fornito informazioni significativamente difformi da quelle desumibili da fonti pubbliche e indipendenti;
  - la controparte cambia frequentemente - o richiede di modificare - la ragione sociale e/o le proprie coordinate bancarie.
- 2) Indicatori di anomalia connessi al rapporto commerciale o alle operazioni finanziarie:
  - operazioni che paiono notevolmente svantaggiose per la controparte o non allineate ai prezzi di mercato, oppure in nessun modo giustificate;
  - richieste dalla controparte di perfezionare l'operazione (o il pagamento) intestandola ad un soggetto terzo, se non per giustificate e comprovate ragioni (es. vincoli a favore di terzi);
  - pagamento di compensi ad amministratori a titolo di consulenza;
  - pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane o dell'Unione Europea, ma accreditate su conti correnti di società in paesi "non collaborativi";

- incassi di significativo ammontare o reiterati nel tempo, da parti correlate o da terzi, apparentemente non giustificati da alcun titolo negoziale con Officina Stellare;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non specificamente individuate;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la controparte.

In tutti i precedenti casi, le Funzioni o i soggetti che rilevano detti indicatori di anomalia informano l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello.

#### 4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate o verranno implementate specifiche procedure e norme aziendali, che dovranno essere considerate parte integrante del Modello e, in particolare:

- Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione di informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni;
- Procedura per la gestione della tesoreria, delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni;
- Procedura per la gestione della contabilità e la formazione del progetto di bilancio;
- Procedura per la gestione degli adempimenti fiscali.

Le procedure sopra citate contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

##### Investimenti e approvvigionamento

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società e in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1

##### Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- controlli e verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti

correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;

- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1.

#### Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- rispettare le procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia secondo quanto disposto nel precedente par. 3.1.

#### Gestione fiscale

- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate eventualmente on l'ausilio di fiscalisti esterni;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 3.1.

### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli (anche quelli a campione), previsti dalla Parte Generale del Modello, sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello; l'OdV può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'OdV viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.





# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

## **PARTE SPECIALE -5-**

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico  
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di  
riconoscimento

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

## INDICE

### PARTE SPECIALE -5-

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.   | LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001), DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25- BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001) E DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001) ..... | 3 |
| 1.1. | LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001) .....  | 3 |
| 1.2. | LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1 DEL D.LGS. 231/2001) .....   | 3 |
| 1.3. | LE FATTISPECIE DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001) .....  | 4 |
| 2.   | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -5 .....   | 4 |
| 3.   | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 5 |
| 4.   | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....   | 6 |
| 5.   | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 6 |

**1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001), dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001) e dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)**

**1.1 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)**

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili (seppur con un livello di rischio remoto) nel contesto aziendale della Società i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)**  
Il reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)**  
Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

**1.2 Le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/2001)**

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis. 1:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)**  
Questa fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)**  
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 bis c.p.)**  
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)**  
Il delitto consiste nel mettere in vendita, o comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)**  
Il reato consiste di due distinte fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la

vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

### **1.3 Le fattispecie dei reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)**

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies:

- Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. legge 633/1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto 231 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, Legge 633/41)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -5-**

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito della Società, sono i seguenti:

- mantenimento e utilizzo delle certificazioni aziendali;
- la gestione del denaro contante in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;
- approvvigionamento di beni, di cui in particolare la componentistica ed alcuni semilavorati, (selezione e gestione di fornitori per la produzione di beni con il marchio della Società).

Con riferimento ai reati ex art. 25-bis.1, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con i fornitori e le società concorrenti;

- gestione degli incassi di denaro contante, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede.

Con riferimento ai reati ex art. 25-novies, i processi sensibili ritenuti potenzialmente a rischio in ambito della Società, sono i seguenti:

- sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- gestione delle modifiche architettoniche ed applicative (acquisto e gestione software in licenza).

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure che la Società intende adottare e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- b) l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- c) l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- d) ogni azione in violazione della normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- e) la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- f) la commercializzazione diretta di prodotti che possano indurre in inganno il compratore circa l'origine, la provenienza, la composizione (materiale), la qualità o la quantità del prodotto stesso;
- g) la distribuzione o vendita di prodotti contraffatti nel nome o nel marchio, o con segni distintivi contraffatti o alterati;
- h) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- i) lo svolgimento di qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- j) la diffusione di informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- k) l'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento, la Società intende formalizzare le regole di condotta già di fatto attuate, nonché adottare specifiche norme aziendali volte a rafforzare e aventi ad oggetto:

- lo sviluppo interno (self-production) di prodotti per la commercializzazione, con particolare riferimento alla verifica di compliance normativa e certificazione del prodotto;
- gli strumenti e le procedure operative adottati per il riconoscimento di denaro contante falso;
- la verifica del processo di gestione della proprietà intellettuale e industriale e del portafoglio marchi e brevetti la verifica del corretto utilizzo di brevetti e marchi antecedentemente all'attività di deposito degli stessi;
- la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;
- la verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;
- la previsione di clausole contrattuali nei confronti dei fornitori che prevedano la responsabilità di quest'ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori.

È già prassi della Società operare, prima della consegna dei prodotti, un test di accettazione del prodotto stesso.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

#### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -6-**

Delitti informatici e trattamento illecito di dati



## INDICE

### PARTE SPECIALE -6-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6.....        | 5 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 5 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....  | 6 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. ....   | 7 |

## 1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

- per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005;
- per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis:

- 491 *bis* c.p. Documenti informatici

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- 615 *ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

- 615 *quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

Il reato, ad esempio, è integrato qualora un soggetto ceda illecitamente ad un terzo la propria password di accesso alle banche dati cui abitualmente si collega.

615 *quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

- 617 *quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

La formula normativa di "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- 617 *quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

- 635 *ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 *bis* c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

- 635 *quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 *quater* c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

- 640 *quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

La condotta punita penalmente consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato: si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo e garanzia previsti dal predetto D.Lgs. 82/2005.

## 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -6-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-*bis* i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- Gestione delle modifiche architetture ed applicative
- Continuità del servizio
- Sicurezza logica dei sistemi
- Gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi
- Misure per la sicurezza delle reti di trasmissione
- Gestione dell'ambiente fisico
- Gestione dei dati personali

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi della Società.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

## 3. Principi generali di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, in particolare nel "**Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici all'interno di Officina Stellare S.p.a.**" ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
  - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
  - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
  - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché
  - procedere alla diffusione degli stessi.
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale della Funzione Information Technology della Società;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, VPN per utenti specifici, server,...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti

pubblici;

- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il personale della Funzione Information Technology della Società deve attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.
- La Società intende valutare l'implementazione della delega IT, prevedendo un sistema di richiesta autorizzativa e di silenzio-assenso autorizzativo per le operazioni di assoluta rilevanza.

I responsabili delle Direzioni/Funzioni della Società devono attivarsi, in base al proprio ruolo e responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie per monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user - id, password) ai sistemi informativi di terze parti.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- siano, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Società sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
  - networking;
  - gestione software applicativi;
  - gestione sistemi hardware;

devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici (come specificato anche nell'ambito delle procedure e certificazioni 27001 e, in particolare, del Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi e strumenti informatici).

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche policy, procedure e norme aziendali, tra cui il Regolamento interno per l'utilizzo dei

sistemi e strumenti informatici, aventi ad oggetto:

- procedura “27001”;
- la sicurezza informatica e le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche;
- la gestione dei documenti elettronici;
- la gestione della posta elettronica e della navigazione in internet;
- la gestione degli accessi logici e dei profili-utente;
- le modalità di gestione delle richieste di modifiche architetture ed applicative inclusa la modalità di gestione degli incidenti/problemi;
- le modalità di gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente;
- la partecipazione ai social media.

La Società definisce inoltre, nell’ambito delle procedure e del Regolamento interno per l’utilizzo dei sistemi e strumenti informatici, le misure per la sicurezza delle reti di trasmissione, le misure di sicurezza fisica e logica nonché le procedure adottate per garantire la continuità del servizio.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

## **5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza**

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello o può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

A tal fine, all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -7-**

Delitti di criminalità organizzata

## INDICE

### PARTE SPECIALE -7-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001).....                        | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE<br>NELLA PARTE SPECIALE -7..... | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 4 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....   | 4 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 5 |



## 1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata".

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

- Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": *quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).*

## 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 7-

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività della Società caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale 1);
- Indebita percezione di contributi pubblici (Parte Speciale 1);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2);
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale 2);
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale 4).
- Reati in materia tributaria (Parte Speciale 11).

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio nell'ambito della Società - anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti, richieste di contributi, finanziamenti o altre elargizioni;
- gestione dei rapporti con funzionari di Enti pubblici (Enti Locali territoriali, Governi ed Enti Governativi, Università, Enti di ricerca);
- partecipazione alle trattative private e alle gare ad evidenza pubblica indette dalle P.A.;
- gestione dei rapporti con istituti di credito, gestione dei pagamenti e incassi, gestione dei conti correnti bancari e della piccola cassa, gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita;
- gestione dei rapporti con dealers e intermediari e assegnazione di incarichi o consulenze esterne;
- gestione degli adempimenti fiscali;

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della Società in via diretta, mentre al personale non dipendente, agli altri consulenti e ai fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della Società.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne;
- b) tenere un comportamento rispettoso della normativa in materia fiscale e di quella posta a tutela della concorrenza e del mercato;
- c) fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine e la qualità dei prodotti, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- d) rifiutare qualunque tipo di finanziamento o contributo che giunga da canali opachi, non tracciabili e comunque non legali.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- assegnare incarichi di consulenza o fornitura in assenza dei requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione;
- comunicare a terzi informazioni riservate, sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione della Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto /veritiero;
- effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretto di deposito bancario o postale quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia superiore al limite di legge; è altresì vietato emettere assegni che non rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; effettuare bonifici internazionali che non rechino l'indicazione della controparte; trasferimenti di denaro nei quali non vi sia coincidenza tra i destinatari/ordinanti e le parti coinvolte/ indicate nelle transazioni;
- avere rapporti commerciali con esponenti o persone contigue alla criminalità organizzata.

### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate o verranno implementate specifiche procedure interne e norme aziendali ed, in particolare:

- Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni;
- Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- Procedura per la gestione degli adempimenti tributari;
- Procedura per la gestione della contabilità e la formazione del progetto di bilancio;
- Procedura per la tenuta della tesoreria, delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese di viaggio;
- Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a tali informazioni.

## **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -8-**

Reati ambientali

## INDICE

### PARTE SPECIALE -8-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001).....                                     | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE<br>NELLA PARTE SPECIALE -8- ..... | 4 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 5 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....  | 6 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 6 |

## 1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali". Si tratta dei reati in violazione degli artt. 452 bis ss c.p., 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alle leggi 150/92, 549/97 e al D.Lgs. 202/07.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Officina Stellare i seguenti reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora e della fauna.

- Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.)

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinano un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali: oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione; sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi; siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il reato punisce inoltre il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Viceversa, non sono stati ritenuti realizzabili nel contesto aziendale di Officina Stellare gli ulteriori reati presupposti in materia ambientale indicati dall'art 25 undecies del Decreto 231.

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-**

In Officina Stellare, con verbale del CdA del 15.5.2019, i poteri in materia ambientale sono stati conferiti al sig. Giovanni Dal Lago.

In particolare, egli può porre in essere qualsiasi atto - con potere di spesa senza limite d'importo e con potere disciplinare - al fine di far sì che la società e gli operatori della stessa rispettino le norme in materia di ambiente, ecologia, inquinamento atmosferico (emissioni in atmosfera), idrico (inquinamento delle risorse idriche), acustico e paesaggistico, smaltimento di rifiuti.

Officina Stellare non opera nelle vicinanze di un sito classificato come zona a tutela speciale, né nelle sue vicinanze sono presenti animali di specie protette; in ogni caso le attività aziendali non possono determinare l'uccisione o la distruzione di specie animali o vegetali protette.

La Società non scarica acque reflue industriali né effettua attività di produzione (ma solo di assemblamento/montaggio) che producano emissioni in atmosfera.

In Officina Stellare vengono prodotti rifiuti, principalmente non pericolosi ma anche, in misura nettamente inferiore, pericolosi; in particolare si tratta d'imballaggi misti, gas in contenitori a pressione (bombolette per la colorazione del carbonio, contenitori di alcol per la pulizia, ecc), materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi (compresi guanti e mascherine), toner della stampante, pc obsoleti ecc.

Per gestione e lo smaltimento dei rifiuti, Officina Stellare si avvale della società Eurocart s.r.l. di Cornedo Vicentino (con cui ha stipulato apposito contratto) che si occupa del recupero, trasporto e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti aziendali (anche i pc obsoleti e i gas in contenitori a pressione, compresi gli halon, ed anche qualora contengano sostanze pericolose); oltre a ciò Eurocart si occupa di coadiuvare la Società nella tenuta dei registri e dei formulari e nella compilazione del MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale).

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies, i principali processi sensibili ritenuti, in ambito Officina Stellare, sono i seguenti:

- gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione dei rifiuti;
- gestione delle emissioni;
- gestione degli scarichi delle acque reflue;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione di eventi incidentali ed emergenze (quali incendi, alluvioni etc.) ed espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza, del rispetto dell'ambiente e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di Officina Stellare.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme di legge nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla tutela ambientale (ad esempio, gestione dei rifiuti, la gestione degli eventuali scarichi di acque reflue ecc);
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- c) nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, porre particolare attenzione all'affidabilità e al del possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di legge;
- d) effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di scarica. Gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- e) collaborare con la società incaricata nella compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) e verificare l'accettazione del sito di destinazione (ottenendo la quarta copia del formulario);
- f) rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; laddove vengano introdotti impianti che implicino lo scarico di acque reflue industriali, ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle predette acque;
- g) verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con riferimento ad ogni stabilimento. In caso affermativo, provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione e all'attuazione delle disposizioni previste dall'autorizzazione (in merito a: modalità di captazione e di convogliamento, rispetto dei valori limite di emissione); mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni; presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- h) verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata. Verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- i) al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (ad esempio un incendio) sarà necessario darne immediata comunicazione agli Enti preposti ed adottare, entro i tempi previsti dalla normativa, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione ed eventualmente, in caso di accertamento di contaminazione, presentare ed eseguire il piano di caratterizzazione del Sito inquinato, di bonifica o di messa in sicurezza dello stesso.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:



- j) in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- k) presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- l) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- m) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- n) impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo;
- o) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- p) superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate e saranno formalizzate/implementate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali, ed in particolare:

- analisi dei rischi in materia ambientale, con riferimento ai rifiuti, alle emissioni in atmosfera, all'individuazione delle attività che possono incidere sulla qualità degli scarichi idrici, alla presenza in azienda di sostanze lesive dell'ozono;
- gestione degli interventi di manutenzione periodica e programmata, nonché di quella straordinaria, anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- monitoraggio dei fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti.

#### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -9-**

Corruzione tra privati

## INDICE

### PARTE SPECIALE -9-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | IL REATO DI "CORRUZIONE TRA PRIVATI" [ART. 25-TERC.1 LETT. S-BIS) D.LGS. 231/2001] .....                            | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE<br>NELLA PARTE SPECIALE -9- ..... | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 4 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....  | 5 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 5 |

## 1. Il reato di “corruzione tra privati” (art. 25-ter c.1 lettera s-bis del D.Lgs. 231/2001)

In base all’art 25-ter comma 1 lettera s-bis (introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e integrato dal D. Lgs 38/20117) rientrano tra i reati presupposto anche la corruzione tra privati c.d. attiva (prevista e punita dall’art. 2635 comma 3) e l’istigazione alla corruzione tra privati “attiva” (p. e p. dall’art 2635 bis comma 1 c.c.).

L’art 2635 comma 3 c.c. punisce la condotta di chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

L’art. 2635 bis comma 1 c.c. prevede che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. In altre parole, l’art. 2635bis punisce il corruttore (e il corrotto) anche nel caso in cui l’offerta o la promessa di denaro non vengano accettate.

Con il D.Lgs. 38/2017 del 14 aprile 2017 e con la c.d. “legge spazza corrotti” ( n. 3/2019), l’ordinamento italiano ha revisionato il dettato dell’art. 2635 c.c.. La nuova formulazione prevede, che il reato sia perseguibile d’ufficio ed è stata, altresì, eliminata la necessità del verificarsi di un “documento alla società” in conseguenza delle azioni del corrotto. Inoltre i destinatari della norma non sono più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all’interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive “di fatto”; infine, a seguito di dette riforme legislative, si rende possibile la punibilità anche dell’offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell’eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

## 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -9-

Officina Stellare intrattiene rapporti commerciali con numerosi soggetti (pubblici e privati), sia italiani che stranieri. In particolare, i Clienti privati sono rappresentati da altre imprese del settore astronomico/spaziale che necessitano per i loro prodotti di strumenti ottici.

Per la distribuzione dei suoi prodotti si avvale dell’ufficio commerciale interno, di intermediari commerciali e di dealers del settore, presenti in tutti i principali paesi del mondo (i quali, ovviamente, collaborano anche con altre aziende), i cui rapporti con la Società sono gestiti dall’Ufficio commerciale, dal responsabile HR e direttamente dall’Amministratore delegato.

La gestione degli approvvigionamenti dei beni e dei servizi e l’assegnazione di incarichi professionali vengono gestite dall’amministrazione (e dall’ufficio acquisti) sotto la supervisione dell’Amministratore delegato, così come la gestione di incassi e pagamenti.

In Officina Stellare non vengono, normalmente, concessi omaggi o liberalità. La Società, viceversa, sostiene lo studio e l’istruzione tramite sponsorizzazioni e/o liberalità volte al sostegno di attività didattiche di scuole (principalmente della Provincia di Vicenza) e di Università; ad esempio, alcuni master dell’università “La Sapienza” di Roma, il premio “Lorenzoni” presso l’Università degli Studi di Padova ecc. Officina Stellare sostiene anche (con liberalità e sponsorizzazione) progetti di associazioni di volontariato attive nel territorio. Di norma la richiesta (che perviene sempre in via telematica) viene valutata preliminarmente dalla responsabile HR e poi, soprattutto, vagliata dal sig. Dal Lago che riferisce al CdA.

Le condotte tipiche della corruzione tra privati sono le medesime della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono pertanto “sensibili” per la Società tutti i processi già considerati nella Parte Speciale 1, anche con riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento strumentale rispetto ad evento corruttivo, anche successivo.

In particolare, nell’ambito del risk-assessment condotto sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- la gestione e la concessione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e ospitalità;

- la gestione dei rapporti con i clienti;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione delle assunzioni e degli avanzamenti di carriera del personale dipendente;
- l'ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori;
- la gestione dei rapporti con i fornitori, Istituti bancari e società di rating.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

### 3. Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento e gli specifici divieti che i destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare al fine di prevenire e contrastare il reato di corruzione tra privati. Officina Stellare, conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e nelle procedure e nelle norme aziendali, opera secondo i principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi e diritti di dipendenti, clienti, partner commerciali e finanziari e delle collettività e comunità locali dove la Società svolge la propria attività.

In accordo con quanto sopra, i destinatari della presente parte speciale rispettano le regole di condotta di cui alla parte speciale 1 (in quanto compatibili) e, inoltre, dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività che comportano rapporti con operatori economici, laddove la Società potrebbe ricavare un'indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:
  - I) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci;
  - II) liquidatori; qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.
- b) gli omaggi, le liberalità, le sponsorizzazioni e le c.d. ospitalità (spese per viaggi, vitto e alloggio) a soggetti terzi sono ammessi solo se: **I)** non eccedono il modico valore, fissato dall'amministratore delegato di concerto con il CdA (oppure, per le sponsorizzazioni non eccedano la prassi commerciale) **II)** non siano estesi a familiari od amici; **III)** non siano rappresentati da denaro contante; **IV)** per la tipologia e modalità non siano idonei a creare, anche solo apparentemente, un'evidente influenza su chi li riceve, **V)** non deve essere formulata e, nemmeno sottintesa, alcun tipo di richiesta e nemmeno aspettativa, men che meno avente ad oggetto il compimento di atti contrari al loro ufficio o all'obbligo di fedeltà; **VI)** la spesa complessiva deve essere coerente con il budget approvato; **VII)** devono essere proposti per iscritto dal responsabile di funzione (normalmente l'ufficio commerciale) e approvati dall'Amministratore delegato; nel caso in cui l'iniziativa della concessione promani dall'Amministratore delegato, devono essere approvati dal C.d.A.;
- c) concedere l'utilizzo di beni o servizi aziendali in conformità ad apposite policy aziendali e previa autorizzazione della Direzione;
- d) la selezione dei dipendenti (o concessione agli stessi di avanzamenti di carriera), dei collaboratori, dei consulenti dei fornitori deve essere effettuata a seguito di attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e affidabilità. Inoltre, è in ogni caso vietato assegnare incarichi, consulenze a persone vicine e/o gradite a clienti, intermediari, dealers in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;
- e) la selezione dei fornitori e la negoziazione di condizioni contrattuali con gli stessi o con altre controparti deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di qualità e convenienza economica

dell'operazione

- f) i rimborsi spese dovranno essere autorizzati dal responsabile di funzione dovranno sempre essere documentati e i relativi documenti conservati.

Inoltre, è vietato concedere o promettere omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e ospitalità nei seguenti casi:

- a controparti contrattuali, società o imprese concorrenti (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc);
- controparti bancarie o assicurative (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc), al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;
- società di rating (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc) al fine di ottenere giudizi particolarmente favorevoli alla Società;
- società di certificazione (e ai loro dipendenti, amministratori, collaboratori ecc) al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, sono state formalizzate e saranno implementate specifiche procedure interne e, in particolare:

- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni;
- Procedura rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- Procedura per la tenuta della tesoreria, delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese di viaggio;
- Procedura per la selezione, l'assunzione, la progressione di carriera e la gestione del personale.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

#### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -10-**

Reato di induzione a non rendere o a rendere  
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

## INDICE

### PARTE SPECIALE -10-

|  |   |
|--|---|
| 1. LA FATTISPECIE DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001)..... | 3 |
| 2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-.....                          | 3 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 3 |
| 4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA .....   | 4 |
| 5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 4 |



## **1. La fattispecie di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25-decies del D.Lgs. 231/2001)**

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

## **2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 10-**

I Clienti di Officina Stellare sono, per la maggior parte, stranieri e molti dei contratti che la Società stipula sono governati da leggi diverse da quelle italiane e generalmente rimettono la soluzione di eventuali controversie ad autorità giudiziarie o ad arbitrati delle medesime giurisdizioni estere.

Sul punto, con verbale di C.d.A. del 15.05.2019 è stato conferito al Presidente del C.d.A. Riccardo Gianni e all'Amministratore delegato Giovanni Dal Lago il potere di rappresentare la Società in qualsiasi tipo di causa legale, mediazione o contenzioso.

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica);
- gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e i loro ausiliari, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di varia natura.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

## **3. Principi generali di comportamento**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al Codice Etico e alla Parte Generale del Modello, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti  
Parte speciale – 10 Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

principi di comportamento e di controllo.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è inoltre vietato, a mero titolo esemplificativo:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) o l'offerta di un'indebita utilità, al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari o imputati (anche in un procedimento connesso) nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

#### **4. Regole specifiche di condotta**

Per tutelare la Società rispetto al reato di "Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria", si ritiene che i principi etico comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste nelle Parti speciali 1 e 9 e nella Procedura Omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni, costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società, dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate e dalle seguenti procedure/regole che la società ha introdotto e/o che saranno implementate aventi ad oggetto:

- l'identificazione a priori dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei procedimenti penali e nelle cause civili, i soggetti incaricati di seguire i predetti e di intrattenere rapporti con le Autorità Giudiziarie;
- la sottoscrizione di accordi con legali per la gestione dei contenziosi e dei c.d. "pre-contenziosi" con la previsione di attività di reporting, da parte di questi, sullo status delle cause, sia in essere sia chiuse;
- la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.

#### **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV effettua controlli periodici e a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Parte speciale – 10 Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

# **OFFICINA STELLARE S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
(aisensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

**PARTE SPECIALE -11-**

Reati tributari

## INDICE

### PARTE SPECIALE -11-

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 .....                                     | 3 |
| 2. | PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE<br>NELLA PARTE SPECIALE -11-..... | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....  | 4 |
| 4. | REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....  | 4 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 5 |

## 1. La fattispecie dei reati tributari (25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto ai reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

I reati tributari sono previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che punisce le condotte di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila) (art. 2 comma 2bis D. LGS 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se l'importo non rispondente al vero è inferiore a euro centomila) (art. 8 comma 2bis D. LGS 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

## 2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 11-

I processi sensibili ritenuti astrattamente a rischio, nell'ambito della Società, sono i seguenti:

- la gestione degli adempimenti fiscali, con particolare riferimento alla gestione delle Dichiarazioni e alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- emissione delle fatture;
- gestione della tesoreria (incassi e pagamenti), la gestione degli incassi di denaro contante e delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari;
- l'approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresa l'assegnazione di incarichi professionali;

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il

verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

### **3. Principi generali di comportamento**

I divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Società in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono altresì proibite le violazioni al Codice etico e alle procedure aziendali in essere o che la Società sta implementando ed, in ogni caso, è vietato:

- a) acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente difforni (superiori o inferiori) rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- b) simulare in tutto o in parte la sussistenza di operazioni con parti correlate (es. scambi di prestazioni o finanziamenti) al fine di alterare ingiustificatamente la situazione economico- patrimoniale (e quindi "fiscale") della Società;
- c) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- d) trasferire od utilizzare denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- e) trasferire denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- f) emissioni di assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- g) apertura e/o detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o in forma anonima o con intestazione fittizia, oppure il cui saldo sia pari o superiore ai limiti di importo definiti per legge;
- h) effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte e di bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- i) trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

### **4. Regole specifiche di condotta**

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato e dalle procedure e norme aziendali che la Società ha predisposto o sta predisponendo .

Inoltre, al fine di prevenire il rischio che vengano commessi i reati presupposto di cui al D. Lgs 74/2000, la Società ha predisposto e sta implementando delle misure di controllo preventive, e, in particolare:

- Procedura per la gestione degli adempimenti fiscali;
- Procedura per la gestione della contabilità e la formazione del progetto di bilancio;

- Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- Procedura per la gestione della tesoreria, delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- Procedura gestione omaggi, ospitalità, liberalità e sponsorizzazioni.

## **5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.